F.A.Q.

PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO PISCINA ISEO DI MILANO REP. 09/2013 - CIG: 5500905269 - CUP: H47E13000380004.

D. 1

Secondo quando descritto nel Disciplinare, di cui a stralcio di seguito riportato:

Categoria Prevalente

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo in Euro inclusi oneri interni	Importo oneri di sicurezza interni
Edifici civili ed industriali	OG1	II	€447.699,96	€5.095,25

Categorie Scorporabili

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo in Euro inclusi oneri interni	Importo oneri di sicurezza interni
Impianti meccanici e di condizionamento	OG11	11	€384.534,55	€2.933,42
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi	OS6	I	€149.666,33	€1.358,35

Categorie subappaltabili: il 30% della OG1 ed il 100% della OG11 e della categoria OS6. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 37, co. 11 e 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

la scrivente essendo in possesso della sola categoria OG1 in V, può partecipare da sola alla gara, atteso che, come indicato nel Disciplinare di gara, le categorie OG11 e OS6 sono scorporabili ed interamente subappaltabili o deve obbligatoriamente associarsi con Società che posseggono tali categorie?

R.1

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di gara.

D. 2

La scrivente impresa in relazione all'interpretazione della categoria scorporabile OG11, essendo una categoria super specialistica con importo superiore al 15% e ad € 150.000,00, in virtù del D.L. 151 del 30/12/2013, art. 3 comma 9, è a chiedere se la sopradetta categoria sia subappaltabile fino al 30% e non al 100% come riportato nel Disciplinare di gara.

R. 2

Il Bando della gara *de qua* è stato pubblicato in data 18/12/2013 conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 30 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, che ha ratificato l'annullamento disposto dal Consiglio di Stato, con parere n. 3014/2013 del 26 giugno, di alcune norme del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti) che imponevano alle imprese generali, in mancanza di una specifica qualificazione, di subappaltare le opere specialistiche. Più precisamente il

Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento degli articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A e, in particolare, alla "Tabella sintetica delle categorie"), 107, comma 2, e 85, comma 1, lettera b), numeri 2 e 3 del D.P.R. 207/2010.

La disposizione da Voi citata, art. 3, comma 9, è prevista dal D.L. n. 151 del 30 dicembre 2013, successiva alla data di pubblicazione della gara.

Pertanto, si conferma la subappaltabilità al 100% della categoria OG11.

D. 3

La scrivente essendo in possesso della categoria OG1 in II e della categoria OG11 in V ma non essendo in possesso della categoria OS6 può partecipare da sola alla gara, atteso che, come indicato nel Disciplinare di gara, la categoria OS6 è scorporabile ed interamente subappaltabile o deve obbligatoriamente associarsi con società che possegga tale categoria?

R. 3

Non è obbligatorio associarsi.